



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Damiana Colla,
ha pronunciato la seguente

DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA CAUTELARE CON PROVVEDIMENTO
INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 700 CPC

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 57699/2020 promossa da:

n. il _____ in Mauritania, con il patrocinio dell'avv.to Marco Galdieri, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato e presso il cui studio in Roma, via Campello sul Clitunno, n. 20, è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 700 *ante causam*.

Il ricorrente, cittadino della Mauritania titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto il _____, ha impugnato, con ricorso ex art. 700 cpc depositato il 10.11.2020, il silenzio dell'amministrazione resistente relativo all'istanza di rinnovo/conversione in lavoro subordinato/protezione speciale del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui presentata a mezzo kit postale, a seguito dell'appuntamento fissato presso la questura il 20.2.2020, nel corso del quale gli era stata verbalmente richiesta dal personale incaricato l'integrazione documentale con la copia del passaporto in corso di validità, copia non potuta produrre essendo privo di passaporto e non essendo riuscito a rinnovarlo presso le competenti autorità.

Ha chiesto che in via cautelare ed anche *inaudita altera parte* venisse ordinato "alla Questura di Roma il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali nei confronti del ricorrente, o di un altro permesso di soggiorno anche provvisorio in attesa dell'esito della procedura in corso", oltre che di "ordinare la convocazione del ricorrente presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma", nonché infine di "emettere ogni provvedimento necessario ed idoneo per il prosieguo della procedura intrapresa per il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno scaduto".

A tal fine, ha evidenziato l'insussistenza di alcuna normativa che preveda la titolarità di un passaporto valido al fine del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche a causa della propria storia personale di discriminazione e

di riduzione in schiavitù nel suo paese di origine, con le conseguenti difficoltà di natura psicologica.

In particolare, ha escluso che il fondamento normativo della richiesta di passaporto possa essere rappresentato dall'art. 24, secondo comma, d.lgs. n. 251/07 ovvero dall'art. 9, terzo comma, lett. a) del dpr n. 394/99, richiamando quanto disposto dall'art. 1, comma 8, del d.l. n. 113/2018 e dal nuovo art. 19 TUI, per come modificato dal d.l. n. 130/2020.

Relativamente al *periculum in mora* ed alla necessità di provvedere *inaudita altera parte* ha rappresentato di essere rimasto privo di titolo che possa legittimare la sua permanenza sul territorio nazionale, essendo scaduto il permesso di soggiorno e non essendogli stato rilasciato alcunchè attestante la pendenza della procedura di rinnovo, con la conseguente impossibilità di accedere ai servizi essenziali, in special modo quelli connessi al diritto alla salute, considerate le sue precarie condizioni psico-fisiche e la necessità di svolgere un costante percorso psicoterapeutico per il superamento dei traumi subiti, oltre al rischio di espulsione e rimpatrio considerata la sua attuale irregolare permanenza sul territorio nazionale.

La domanda cautelare è fondata e merita di essere accolta, con provvedimento *inaudita altera parte*, alla luce delle considerazioni che seguono.

In via pregiudiziale, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario adito.

La controversia ha infatti ad oggetto il diritto a presentare domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari alla sua scadenza, negato da parte resistente a causa dell'asserita necessità di depositare copia di passaporto valido; si tratta quindi del diritto soggettivo del ricorrente di accesso alla procedura, da configurarsi quale diritto fondamentale e dunque da ricondurre alla giurisdizione del giudice adito.

Del resto, la procedura che segue alla scadenza dell'ormai abrogato permesso di soggiorno per motivi umanitari prevede la possibilità di conversione in permesso per lavoro subordinato ovvero in permesso per protezione speciale, previo parere della competente commissione territoriale, per come disposto dalla normativa applicabile, circostanza che rende ancor più configurabile la giurisdizione del giudice adito, in termini di diritto soggettivo della situazione giuridica fatta valere. Quanto al *fumus boni iuris*, la questura, al momento della presentazione della domanda di rinnovo del permesso per motivi umanitari (febbraio 2019) avrebbe dovuto fare applicazione al caso in esame dell'art. 1 comma 8 del d.l. n. 113/18, secondo il quale "Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

Il permesso di soggiorno del ricorrente risulta infatti scaduto nel febbraio del 2019 e dunque successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto (5.10.2018), con la conseguente possibilità di conversione del vecchio permesso scaduto in permesso per protezione speciale (previo il predetto parere), ove ne

ricorrano i presupposti, protezione invero accordabile anche a seguito della recente entrata in vigore del d.l. n. 130/2020.

Ciò posto, deve rilevarsi come il procedimento finalizzato ad ottenere la conversione del permesso scaduto in permesso per protezione speciale si è nella specie arrestato a causa del mancato deposito della documentazione richiesta (passaporto), peraltro verbalmente, dal personale della questura addetto.

Ebbene, non può ritenersi che la mancanza del richiesto passaporto possa impedire alla questura di esaminare la domanda e di richiedere il necessario parere alla commissione territoriale competente, senza addivenire alla conclusione del procedimento iniziato a seguito dell'invio del kit postale da parte del ricorrente.

Non possono valere in senso contrario né l'art. 24, secondo comma, del d.lgs. n. 251/07 (rubricato "documenti di viaggio"), né l'art. 9, terzo comma, del d.p.r. n. 394/1999.

La norma da ultimo menzionata prevede, al comma 6, che la documentazione di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 9 (tra cui il passaporto) "non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e all'art. 11, comma 1, lettera c)", laddove tra i richiedenti asilo certamente deve essere compreso anche l'odierno ricorrente.

Anche il ricorrente è da considerare "richiedente asilo", avendo presentato domanda di protezione internazionale nel 2016 ed avendo dalla commissione ottenuto la protezione complementare in quanto affetto da "una condizione di vulnerabilità di rilievo", senza che tale forma di protezione possa porlo in una posizione deteriore rispetto ai soggetti cui sono state invece accordate forme di protezione più elevata, anche in considerazione della particolare condizione di vulnerabilità dei richiedenti asilo che hanno ottenuto la protezione umanitaria (come nel caso del richiedente, per come documentato in atti), la quale giustifica anche per essi la non necessità del deposito di tale documento (o di documentazione equipollente) ai fini del rinnovo.

Prospettando quindi la necessità del passaporto la questura ha introdotto un requisito ulteriore rispetto alla valutazione da compiersi unicamente da parte della commissione territoriale circa la permanenza dei relativi presupposti della protezione ed ha procrastinato *sine die*, peraltro senza un provvedimento espresso, la trasmissione della richiesta alla commissione territoriale per il necessario parere.

Del resto, nemmeno il dato testuale del riportato comma 6 giustifica la richiesta del passaporto, nella parte in cui fa riferimento agli "stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 e all'art. 11, comma 1, lett. c)", nel senso che il mancato richiamo all'ormai abrogato art. 11, comma 1, lett. c *ter*) dpr n. 394/1999 – vecchio permesso di soggiorno per motivi umanitari – si giustifica con la circostanza temporale per cui tale lettera era stata introdotta successivamente nel dpr. n. 394/1999, in particolare dall'art. 11, comma 1, lett. a) del dpr. n. 334/2004 e l'art. 9 del dpr n. 394/99, nel suo comma 6, non poteva dunque farvi espresso riferimento.

Nel descritto contesto, il ricorrente è ingiustamente rimasto privo di un documento che legittimi la sua presenza sul territorio nazionale, essendo ormai scaduto il permesso di soggiorno per motivi umanitari da oltre un anno e mezzo e senza che gli sia stato rilasciato quanto previsto dall'art. 13 del dpr n. 394/1999, terzo comma, il quale dispone che "*La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per*

iscritto ... l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale".

Diversamente dalla condizione dello straniero cui sia stata rifiutata la conversione del permesso umanitario in permesso per lavoro o per protezione speciale (con il conseguente ordine di spontaneo allontanamento dal territorio nazionale), il quale può domandare la sospensiva dell'ordine di allontanamento nell'impugnare il diniego ed anche un permesso di soggiorno provvisorio in via cautelare ed urgente, nella specie il ricorrente non è ancora stato destinatario di un provvedimento di rifiuto da parte dell'amministrazione (né di allontanamento) e può unicamente pretendere di accedere alla procedura di rinnovo/conversione ed alla conclusione della stessa, previo rilascio della menzionata ricevuta di cui al comma 3 dell'art. 13 dpr n. 394/1999 e non di un permesso di soggiorno provvisorio (il quale legittima la sua presenza sul territorio a fronte del sopravvento rifiuto e nelle more del giudizio di impugnazione di esso).

In conclusione, è necessario che la questura proceda all'esame della domanda di rinnovo/conversione, avuto riguardo all'effettiva sussistenza dei presupposti di legge (tra i quali non rientra per i motivi sopra esposti il possesso di un valido passaporto), come verosimilmente sussistenti in base alla documentazione prodotta nel presente procedimento circa le difficoltà psicologiche e la necessità di proseguire l'intrapreso percorso psicoterapico, valutazione tuttavia da rimettere alla commissione territoriale competente per il parere relativo alla possibilità di rilascio di permesso per protezione speciale.

La domanda cautelare appare dunque fondata relativamente al presupposto della verosimile fondatezza della domanda di merito.

La sussistenza del *fumus boni iuris* giustifica pertanto, considerato quanto in seguito circa la sussistenza dell'ulteriore requisito del *periculum in mora*, il solo ordine alla questura di proseguire la procedura intrapresa dal ricorrente con la spedizione postale del kit, con rigetto della ulteriore richiesta contenute nelle conclusioni dell'atto introduttivo di permesso provvisorio.

Quanto al presupposto del *periculum in mora* ed all'urgenza di provvedere, anche sotto il profilo della richiesta di decreto *inaudita altera parte*, deve infine condividersi quanto evidenziato dal ricorrente circa l'irreparabilità del pregiudizio che il medesimo subisce per effetto della condotta dell'amministrazione resistente e del mancato esame nel merito dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente (stante l'asserito difetto di passaporto in corso di validità), atteso che questo, titolare di un permesso di soggiorno scaduto da oltre un anno e mezzo, non solo vede compromessa la sua possibilità di proseguire il già intrapreso percorso di cura e riabilitazione psico-fisica (cfr., al riguardo la documentazione allegata al ricorso al n. 9 e 9 bis, la prima certificazione SAMIFO Asl del 4.11.2016 che riconosce la compatibilità delle condizioni psico-fisiche con la subita riduzione in schiavitù e dalla quale risulta che "Attualmente presenta importante sintomatologia psichica ... per la quale è stata posta diagnosi di Disturbo da Stress Post Traumatico di grado severo e sono stati iniziati percorsi di sostegno psichiatrico e psicoterapico e terapia farmacologica" e la seconda del 21.10.2019 dalla quale si evince che "La terapia ha migliorato il suo stato rendendolo capace di lavorare e anche di poter acquisire capacità di parlare italiano, ma per motivi pratici ha interrotto la terapia. E' ritornato in terapia perché, avendo dovuto essere ricoverato in ospedale per cure lunghe, il vissuto di solitudine e abbandono ha risvegliato tutte le memorie ... che ritornano a causargli flashbacks, anche adesso che la sua situazione è più stabile, a

dimostrazione che ovviamente il quadro patologico non si è risolto”), ma risulta altresì posta a rischio la sua stessa possibilità di permanenza sul territorio italiano, essendo attualmente privo di permesso di soggiorno valido, nonché di qualsivoglia ricevuta che attesti che è ancora in corso la procedura di conversione dopo l’originario appuntamento del 20.2.2019 e conseguentemente tuttora esposto al costante, gravissimo, pericolo di essere espulso, trattenuto e rimpatriato.

La richiesta cautelare deve quindi essere accolta *inaudita altera parte* come da dispositivo, ferma la necessità di conferma, modifica o revoca, in contraddittorio con parte resistente, cui dovrà essere notificato il presente provvedimento, nel termine indicato in dispositivo.

P.Q.M.

- visto l’art. 669 sexies, comma secondo, c.p.c., in accoglimento dell’istanza ex art. 700 cpc *ante causam*, ordina all’amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, di ricevere ed esaminare nel merito l’istanza di rinnovo/conversione del permesso umanitario scaduto presentata dal ricorrente in data 5.2.2019 e relativamente alla quale non è stato emesso alcun provvedimento, ivi compreso il rilascio della ricevuta di cui al comma 3 dell’art. 13 dpr n. 394/1999 e l’invio alla competente commissione territoriale per il relativo parere;

- rigetta la domanda di permesso di soggiorno provvisorio;

- visto l’art. 669 sexies, commi 2 e 3, c.p.c., dispone che il presente provvedimento sia notificato unitamente al ricorso – a cura di parte ricorrente – entro il 27 novembre 2020 all’amministrazione resistente, con udienza del 23.12.2020, ore 11.10 per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento cautelare e termine sino al 15.12.2020 per la costituzione di parte resistente;

-spese alla pronuncia definitiva.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Roma, 20.11.2020

Il Giudice

dott.ssa Damiana Colla